

SENTENZA DELLA CORTE (quinta sezione)
27 settembre 1988 *

Nel procedimento 189/87,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof nella causa dinanzi al esso pendente tra

Athanasios Kalfelis, pellicciaio,

e

- 1) Banca Schröder, Münchmeyer, Hengst e C. ia, sotto l'attuale ragione sociale di HEMA, società di partecipazione a responsabilità limitata, società in accomandita in liquidazione,
- 2) Banca Schröder, Münchmeyer, Hengst International SA, con sede in Lussemburgo,

e

- 3) Ernst Markgraf, procuratore della banca Schröder, Münchmeyer, Hengst e C. ia, di Francoforte sul Meno,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 3, e dell'art. 6, n. 1, della convenzione del 27 settembre 1968,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (quinta sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, U. Everling, Y. Galmot, R. Joliet e F. A. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: B. Pastor, amministratore,

viste le osservazioni presentate:

— per il sig. Athanasios Kalfelis, dall'avv. Harald Aderhold,

— per il governo tedesco, dal sig. Christof Böhmer, in qualità di agente,

— per il governo italiano, dal sig. Oscar Fiumara, avvocato dello stato,

— per il governo britannico, dal sig. H. R. L. Purse, assistito dal sig. M. C. L. Carpenter, in qualità di agenti,

— per il governo lussemburghese, dal sig. Yves Mersch, commissario del governo presso la Borsa, in qualità di agente, assistito dall'avv. Nicolas Decker,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Jörn Pipkorn, membro del suo servizio giuridico, assistito dall'avv. Wolf-Dietrich Krause-Ablass,

vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 5 maggio 1988,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 15 giugno 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 27 aprile 1987, giunta alla Corte il 16 giugno 1987, il Bundesgerichtshof, a norma del protocollo del 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la « convenzione »), ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 5, n. 3, e 6, n. 1, della convenzione.
- 2 Dette questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra il sig. Athanasios Kalfelis, da un lato, e la banca Schröder, Münchmeyer, Hengst e C. ia, con sede in Francoforte sul Meno, la banca Schröder, Münchmeyer, Hengst International SA, affiliata della prima, con sede in Lussemburgo, ed infine il sig. Ernst Markgraf, procuratore della prima, dall'altro.
- 3 Tra il marzo 1980 e il luglio 1981, il Kalfelis trattava con la banca avente sede in Lussemburgo, tramite la banca di Francoforte sul Meno e tramite il procuratore di quest'ultima, operazioni di borsa per contanti e a termine sull'argento e versava a questo scopo 344 868,52 DM alla banca lussemburghese. Le operazioni a termine si sono risolte in una perdita totale. Il Kalfelis ha esperito un'azione per ottenere dai convenuti, considerati come debitori in solido, il versamento di 463 019,08 DM maggiorati degli interessi. Egli fonda la sua pretesa sulla responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligo d'informazione, sulla responsabilità da illecito in virtù del combinato disposto dell'art. 823, n. 2, del BGB (codice civile tedesco) e degli artt. 263 dello StGB (codice penale tedesco) e 826 del BGB, in quanto i convenuti gli avrebbero arrecato un danno con il loro comportamento contrario agli usi commerciali. Egli fonda inoltre la sua azione sull'arricchimento senza causa in quanto i contratti vertenti sulle operazioni borsistiche a termine, come le operazioni a termine sull'argento, non vincolano le parti in forza delle disposizioni tassative del diritto tedesco ed egli può quindi chiedere la restituzione delle somme che ha versato come corrispettivo.
- 4 La banca Schröder, Münchmeyer, Hengst International SA ha contestato, in tutte le fasi del procedimento, la competenza dei giudici tedeschi; per questo motivo il

Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni:

- « 1) a) Se l'art. 6, n. 1, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, vada interpretato nel senso che deve sussistere una connessione fra le azioni esperite nei confronti dei vari convenuti.
- b) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se la connessione fra le azioni esperite nei confronti dei vari convenuti, necessaria per l'applicazione dell'art. 6, n. 1, sussista già nel caso in cui le azioni siano sostanzialmente simili in fatto e in diritto (litisconsorzio facoltativo), oppure se detta connessione si debba ritenere esistente solo qualora la trattazione unica e la decisione unica appaiano necessarie per evitare che in procedimenti separati vengano emesse decisioni tra loro incompatibili (per esempio nei casi di litisconsorzio necessario).
- 2) a) Se la nozione di " delitto " di cui all'art. 5, n. 3, della convenzione si debba interpretare in base alla sola convenzione oppure debba essere qualificata in base al diritto da applicare nel caso specifico (*lex causae*), che viene determinato dal diritto privato internazionale del giudice adito.
- b) Se, nel caso di un'azione basata sull'illecito extracontrattuale, sull'inadempimento del contratto e sull'indebito arricchimento, l'art. 5, n. 3, della convenzione attribuisca una competenza accessoria per connessione oggettiva anche per domande non basate sull'illecito extracontrattuale ».
- 5 Per una più ampia illustrazione dei fatti, della disciplina comunitaria, nonché delle osservazioni presentate alla Corte si fa richiamo alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

- 6 La prima questione sottoposta alla Corte dal Bundesgerichtshof mira in sostanza a sapere se, per applicare l'art. 6, n. 1, della convenzione, debba esservi connessione

tra le domande proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti e, in caso affermativo, quale sia la natura di questa connessione.

- 7 In forza dell'art. 2 della convenzione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato contraente sono, salve restando le disposizioni della stessa convenzione, « convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato ». La Sezione 2 del titolo II della convenzione contempla tuttavia « competenze speciali » in forza delle quali il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in giudizio in un altro Stato contraente. Tra le « competenze speciali » di cui sopra rientra quella prevista dall'art. 6, n. 1, secondo il quale un convenuto può essere citato, « in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi ».
- 8 Si deve osservare che il principio enunciato dalla convenzione è quello della competenza dei giudici dello Stato in cui è domiciliato il convenuto e che la competenza prevista dall'art. 6, n. 1, costituisce un'eccezione a questo principio. Ne consegue che detta eccezione va interpretata in modo che non ponga a repentaglio l'esistenza stessa del principio.
- 9 Ciò potrebbe verificarsi qualora un attore avesse la facoltà di citare in giudizio più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di questi convenuti alla competenza dei giudici dello Stato in cui risiede. Come si osserva nella relazione del comitato degli esperti che ha elaborato il testo della convenzione (GU C 59 del 5.3.1979, pag. 1), questa possibilità va esclusa. E perciò necessario che vi sia una connessione tra le domande promosse nei confronti di ciascuno dei convenuti.
- 10 Risulta che, per garantire, nei limiti del possibile, la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che scaturiscono dalla convenzione per gli Stati contraenti e gli interessati, occorre determinare in modo autonomo la natura di questa connessione.
- 11 A questo proposito si deve osservare che la menzionata relazione, redatta dal comitato degli esperti, ricorda espressamente, per giustificare l'art. 6, n. 1, che si è

voluti evitare che vengano pronunciate negli Stati contraenti decisioni incompatibili tra loro. Si tratta d'altro canto di un intento che riaffiora nella convenzione stessa all'art. 22, che disciplina l'ipotesi di domande connesse promosse dinanzi ai giudici di Stati contraenti diversi.

- 12 Il principio fissato dall'art. 6, n. 1, si applica quindi allorché le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire se sussiste un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia unica per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente. Spetta al giudice nazionale controllare di volta in volta se questa condizione è soddisfatta.
- 13 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 6, n. 1, della convenzione si applica se le varie domande promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti hanno tra di loro un vincolo di connessione tale da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente.

Sulla seconda questione

- 14 La seconda questione sottoposta dal Bundesgerichtshof mira in sostanza a stabilire, da un lato se la nozione di « materia di delitto o quasi delitto » alla quale si fa ricorso nell'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles vada definita in modo autonomo oppure in base al diritto nazionale applicabile e, dall'altro, se nell'ipotesi di una domanda fondata cumulativamente sulla responsabilità da illecito, sull'inadempimento di un'obbligazione contrattuale e sull'arricchimento senza causa, il giudice competente a norma dell'art. 5, n. 3, possa conoscere dei punti di questa domanda che si fondano su fatti o atti diversi dall'illecito.
- 15 Per quel che riguarda la prima parte della questione, si deve osservare che la nozione di « materia di delitto o quasi delitto » costituisce un parametro per delimitare la sfera d'applicazione di una delle norme di competenza speciali che l'attore può invocare. Come ha stabilito la Corte a proposito della nozione di « materia contrattuale » di cui al n. 1 dell'art. 5 (cfr. le sentenze 22 marzo 1983; Peters,

causa 34/82, Racc. pag. 987, e 8 marzo 1988, Spri Arcado e SA Haviland, causa 9/87, Racc. 1988, pag. 1539), tenuto conto degli scopi e della struttura generale della convenzione, è necessario, al fine di garantire per quanto possibile la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla convenzione per gli Stati contraenti e le persone interessate, evitare di interpretare detta nozione come un semplice rinvio al diritto nazionale dell'uno o dell'altro Stato di cui trattasi.

16 Di conseguenza, la nozione di « materia di delitto o quasi delitto » va considerata come una nozione autonoma che dev'essere interpretata, ai fini dell'applicazione della convenzione, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi di quest'ultima onde garantirne la piena efficacia.

17 Per garantire una soluzione uniforme in tutti gli Stati membri, è opportuno riconoscere che la nozione di « materia di delitto o quasi delitto » comprende qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricollega alla materia contrattuale di cui all'art. 5, n. 1.

18 Si deve quindi risolvere la prima parte della questione dichiarando che la nozione di materia di delitto o quasi delitto ai sensi dell'art. 5, n. 3, della convenzione va considerata come nozione autonoma che comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricollegli alla materia contrattuale di cui all'art. 5, n. 1.

19 Per quanto riguarda la seconda parte della questione, è opportuno osservare, come è già stato ricordato in precedenza, che le « competenze speciali » elencate agli artt. 5 e 6 della convenzione costituiscono deroghe al principio della competenza del giudice dello Stato in cui è domiciliato il convenuto, che vanno interpretate restrittivamente. E quindi d'uopo riconoscere che il giudice competente a norma dell'art. 5, n. 3, a conoscere del punto di una domanda che si fonda su una base costituita da illecito, non è competente a conoscere degli altri punti della stessa domanda che si fondano su fatti o atti diversi dall'illecito.

- 20 È vero che possono sorgere inconvenienti dal fatto che i vari aspetti di una stessa controversia vengano giudicati da giudici diversi; è tuttavia opportuno osservare, da un lato, che l'attore ha sempre la facoltà di investire di tutta la sua domanda il foro del luogo ove risiede il convenuto e, dall'altro, che l'art. 22 della convenzione consente, a determinate condizioni, al giudice primo adito di conoscere di tutta la controversia se vi è un vincolo di connessione tra le domande esperite dinanzi a giudici diversi.
- 21 Così stando le cose, si deve risolvere la seconda parte della questione dichiarando che un giudice competente a norma dell'art. 5, n. 3; a conoscere del punto di una domanda fondato su atti o fatti illeciti non è competente a conoscere degli altri punti della stessa domanda che si fondano su atti o fatti diversi dall'illecito.

Sulle spese

- 22 Le spese sostenute dai governi della Repubblica italiana, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo nonché dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quinta sezione),

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 27 aprile 1987, dichiara:

- 1) L'art. 6, n. 1, della convenzione si applica se le varie domande promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti hanno tra di loro un vincolo di con-

nessione tale da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente.

- 2) a) La nozione di « materia di delitto o quasi delitto » ai sensi dell'art. 5, n. 3, della convenzione va considerata come nozione autonoma che comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricollegi alla materia contrattuale di cui all'art. 5, n. 1.
- b) Un giudice competente a norma dell'art. 5, n. 3, a conoscere del punto di una domanda fondato su atti o fatti illeciti non è competente a conoscere degli altri punti della stessa domanda che si fondano su atti o fatti diversi dall'illecito.

Bosco

Everling

Galmot

Joliet

Schockweiler

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della quinta sezione

G. Bosco